



Lunedì 05/10/2020

L'integrazione elettronica della fattura

A cura di: Meli e Associati

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all'™emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.

Ai tempi, ormai lontani, dell'™obbligo di fatturazione elettronica erano sorti dubbi sotto il profilo operativo, in merito a come attuare le disposizioni di cui all'™art. 17 comma 5 del DPR 633/72, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l'™indicazione dell'™aliquota e della relativa imposta, procedendo all'™annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.

Si tratta del cosiddetto "reverse charge interno" che si applica per:

- le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'™edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72);
- le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l'™applicazione dell'™IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72);
- le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato elettronico, l'™Amministrazione finanziaria, nella FAQ 27 novembre 2018 n. 38 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella successiva circolare n. 14/2019, aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una "fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell'™immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'™integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI".

Tale operazione, fino ad oggi troppo complessa, diventa quindi più semplice.

Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'™imposta, contenente un codice "Natura" relativo all'™inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche "TipoDocumento".

Tornando agli esempi testé proposti, l'™integrazione dell'™imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16 ("Integrazione fattura reverse charge interno") e inserimento dei dati del fornitore nella sezione "CedentePrestatore" e di quelli del cliente - tenuto all'™integrazione - nella sezione "CessionarioCommittente".

I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge "esterno". Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:

- TD17, per l'™integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'™estero;
- TD18 per l'™acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l'™integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.



Posto che mediante lâ€™TMadozione della procedura elettronica di reverse charge â€œesternoâ€• i dati dellâ€™TMoperazione vengono comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalit  dovrebbe consentire lâ€™TMesonero dalla presentazione dellâ€™TMesterometro.